

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi: le ulteriori novità previste

di **Francesca Dal Porto**



Il decreto legislativo recante “**Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, prevede importanti modifiche per il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), in parte già richiamate nel [precedente contributo](#).

Oltre a quelle relative alle **misure di allerta**, alla trasposizione all’interno del CCII della **composizione negoziata della crisi di impresa**, introdotta con il D.L. 118/2021, all’istituzione di un **programma informatico di verifica della sostenibilità del debito** e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici, alla **domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva** e alla liquidazione giudiziale,

all’apertura del concordato preventivo, cercando di favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle, il correttivo affronta una serie di altre novità.

In particolare, interviene sulla **disciplina delle misure cautelari e protettive**, per cercare di armonizzare le stesse a quelle previste dall’[articolo 18, comma 1](#), riscritto dopo la trasposizione nel CCII della composizione negoziata e per consentire al debitore di chiedere ulteriori misure per evitare determinate azioni di uno o più creditori.

Il **nuovo comma 2** dell’[articolo 54](#) CCII prevede che il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, **ulteriori misure temporanee** per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, **fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell’intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall’istanza**.

Il nuovo **comma 4** dell'[articolo 54 CCII](#) stabilisce che le **misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo**, possono essere richieste dall'imprenditore **prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**, presentando la domanda di cui agli [articoli 12](#) e [18](#).

Le misure protettive disposte **conservano efficacia** anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), **propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata** ai sensi dell'[articolo 44](#).

Il nuovo comma 7 prevede che siano **esclusi dalle misure protettive** richieste ai sensi del comma 3 **i diritti di credito dei lavoratori**.

All'interno dell'[articolo 63 CCII](#), in materia di transazione su crediti tributari e contributivi, è previsto l'inserimento del nuovo comma 2 bis che stabilisce che il **tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli [articoli 57](#), comma 1, e [60](#), comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Lo **schema di decreto del 17.03.2022** prevede altresì un **nuovo strumento di ristrutturazione**: con l'introduzione nel CCII del nuovo capo I bis, articoli 64 bis e 64 ter, è disciplinato il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**.

Con questo nuovo istituto, il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli [articoli 2740](#) e [2741 cod. civ.](#), purché la **proposta sia approvata dall'unanimità delle classi**.

In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#), sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

A seguito della presentazione del ricorso, il **tribunale pronuncia decreto** con il quale:

a) valutata la **ritualità** della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'**articolo 47, comma 2, lettere c) e d)**.

Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di **approvazione da parte di tutte le classi**.

Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il **difetto di convenienza della proposta**, il tribunale **omologa il piano di ristrutturazione** quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura **non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Il debitore può altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha **contestato il difetto di convenienza** nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi precedenti.